



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

cornice a tutto il Volume. Inevitabilmente, talvolta, ne risente la scorrevolezza dell'esposizione, ma ciò non ostacola, anzi sostiene lo sviluppo delle riflessioni sugli attributi della scienza del diritto ecclesiastico che prendono spunto dalla complessità della materia affrontata dal saggio qui recensito e sulla dialettica delle fonti, padroneggiata con rigore e senza creazioni artificiose, nonostante le diverse posizioni di parte della dottrina ecclesiasticistica.

L'opera si chiude con una breve ma significativa rassegna delle fonti, laddove esistenti, che regolamentano l'assistenza spirituale garantita al personale della Polizia di Stato non cattolico. Si fa molto apprezzare il riferimento all'assistenza spirituale dei fedeli delle confessioni senza intesa (o con intesa non approvata, aggiungo), che, lungi dall'appartenere a confessioni che non esistono in quanto prive di intesa – come sostenuto più o meno ironicamente da alcuni esponenti della dottrina ecclesiasticista – meriterebbero almeno una minima considerazione, anziché essere lasciati nell'ombra dell'emarginazione e dell'indifferenza giuridica.

Fabio Balsamo

C.M. Pettinato, *I 'Maestri di Würzburg' e la costruzione del jus publicum ecclesiasticum nel secolo XVIII*, Giappichelli, Torino, 2012.

Il libro prende l'avvio dai 'molteplici e variegati avvenimenti che condussero al definitivo tramonto della Respublica Christiana, dissolvendo l'unitas medievale in un intricato e tormentato insieme di comunità nazionali', che, avendo ciascuna differenti identità culturali, giuridiche e religiose, hanno favorito la nascita di quel particolare ambito canonistico che prende il nome di jus publicum ecclesiasticum, di cui vengono seguite le vicende dalla sua nascita, nel '700, sino al

suo declino, conseguenza degli sviluppi del Vaticano II; vicende movimentate, giacché inizialmente alcune opere settecentesche di questa materia vennero messe all'indice per sospetti sull'ortodossia dei rispettivi autori, quantunque vi sia stata poi una trionfale conclusione, con la Quod Divina Sapientia del 1824, con la quale Leone XII rese lo jus publicum ecclesiasticum materia obbligatoria in ogni Università pontificia.

Fondatori di questa disciplina, ad ogni modo, sono considerati alcuni teologo-canonisti germanofoni, in larga parte gesuiti o benedettini, attivi massime nelle Università di Ingolstadt e Würzburg, dalla quale poi presero appunto il nome di 'Maestri di Würzburg': si deve loro un'impostazione nuova del rapporto fra uomo e Dio, che trovava il proprio ubi consistam, non nella filosofia di matrice razionalista, secondo lo schema francese, bensì nel contesto d'una discussione fondata su teologia e Bibbia, che li portò, anche sulla scia dell'Aufklärung, a spiritualizzare le religioni, a privilegiare la morale rispetto alla fede, ma, soprattutto, a tentare di dimostrare l'esistenza di uno jus publicum della Chiesa cattolica, che avrebbe consentito alla Chiesa di Roma, essendo societas perfecta tamquam respublica civilis, di relazionarsi con gli Stati in condizioni di parità giuridico-ontologica, ponendo il proprio patrimonio ecclesiologico come base per un diritto costituzionale.

Lo jus ecclesiasticum, che, nel suo originario significato di canonicum, si distingueva per la sua origine divino-umana al contempo, assunse però via via quelle coloriture storico-positivistiche che qualificarono la norma statale, portando così all'affermazione d'un concetto moderno di diritto ecclesiastico, che affiancò prima, e sostituì poi, quello formulato in senso curiale, ch'era viceversa in qualche misura fungibile rispetto allo jus canonicum.

Ciò non rimase privo di conseguenze

ze: tali disposizioni, infatti, mutarono così di Stato in Stato, differenziandovisi ulteriormente per potersi adattare alle diverse confessioni religiose presenti, cosicché anche la fede stessa fu espressa e regolamentata su base territoriale, e non più universale.

Subentrò anche, in seguito, l'idea, chiaramente figlia della Riforma, di richiamarsi alle fonti teologiche originarie, sicché il nuovo diritto ecclesiastico statale mescolò, in un ensemble in continua evoluzione, ancorché senza pretese di universalità, regole giuridiche di natura poliedrica, ovvero tratte sì dalle Sacre Scritture o dalla Patristica, ma diluite nelle disposizioni legislative emanate in materia sacra dai Principi.

La rottura dell'*unitas* in campo religioso ed il tramonto dell'ideale teocratico, spiega il libro, implicarono un'inversione di tendenza nei rapporti fra la Chiesa cattolica ed il potere politico: alla questione del rapporto fra le due potestates, quella temporale e quella spirituale, infatti, si sostituì quella, più complessa, del rapporto fra le due societates, quella civile e quella ecclesiastica, e si trasformò radicalmente anche il modo

d'intendere la potestas ecclesiastica, dato che per i cattolici, come affermato dai giuspubblicisti, l'origine divina del potere non avrebbe reso pensabile un suo conferimento dal basso verso l'alto, ovvero dal popolo dei fedeli verso i governanti, permanendo indiscutibile la concezione di discendente del potere.

Nelle Chiese protestanti, invece, questa traslazione della *jurisdictio* si realizzò in favore dei sovrani nazionali, chiamati appunto a guidare la Chiesa territoriale come se avesse fatto parte del loro dominio secolare, configurandola come un elemento essenziale del *Patrimonialstaat*, che è un concetto portante della teoria dello Stato assoluto.

In seguito alla frattura che la Riforma ebbe provocato nell'unità della *Respublica Christiana*, dunque, si pose il problema d'intessere rapporti con le diverse confessioni religiose, cui appunto è dedicato il libro.

Chiunque, dunque, volesse accostarsi allo studio dello *jus publicum ecclesiasticum* non potrà non riconoscere a questo scritto l'importanza dovuta, e tributargli il plauso che merita.

Stefano Testa Bappenheim